

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5010 R</b>	19 ottobre 2000	TERRITORIO
Concerne		

## **della Commissione speciale pianificazione del territorio sul messaggio 6 giugno 2000 concernente l'approvazione di alcune varianti del Piano di utilizzazione cantonale del Parco delle Gole della Breggia (PUC-PB)**

### **INDICE**

1.	Introduzione .....	2
1.1.	Piano di utilizzazione cantonale del 10 marzo 1998 .....	2
1.2.	Ricorsi al Tribunale della pianificazione del territorio .....	2
1.3.	Lavoro della commissione .....	2
2.	Varianti conseguenti ai ricorsi .....	2
	Variante n. 1: Criteri di gestione e di utilizzazione .....	2
	Variante n. 2: Zona degli insediamenti Saceba .....	2
	Variante n. 3: Zone edificabili riprese dai PR comunali .....	3
	Variante n. 4: Tracciato del sentiero SN2 .....	4
3.	Altre varianti .....	4
	Variante n. 5: Funzionamento delle Commissioni .....	4
4.	Conclusioni.....	4
5.	Progetto di decreto legislativo .....	5

## 1. INTRODUZIONE

### 1.1 Piano di utilizzazione cantonale del 10 marzo 1998

Il Piano cantonale di utilizzazione del Parco delle Gole della Breggia è stato approvato dal Gran Consiglio il 10 marzo 1998<sup>1</sup> e pubblicato presso le cancellerie dei Comuni interessati dal 27 aprile al 27 maggio 1998.

### 1.2 Ricorsi al Tribunale della pianificazione del territorio

Contro il PUC sono stati presentati quattro ricorsi al Tribunale della pianificazione del territorio. Nelle osservazioni ai ricorsi, il Consiglio di Stato ha proposto alcune modifiche puntuali (concordate con il Consiglio di Fondazione) volte a soddisfare parte delle richieste senza compromettere gli obiettivi e gli indirizzi del piano.

In seguito a queste proposte il Tribunale ha sospeso la decisione di due ricorsi in attesa dell'approvazione delle relative varianti del PUC da parte del Gran Consiglio.

### 1.3 Lavoro della commissione

Il 30 gennaio 1998 la Commissione speciale per la pianificazione del territorio ha allestito il rapporto per l'approvazione del PUC. Nell'ambito della fase ricorsuale (presentazione delle osservazioni, audizioni, sopralluoghi) il Gran Consiglio è stato rappresentato dal Consiglio di Stato, conformemente all'art. 80 della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (applicazione per analogia ai ricorsi al Tribunale federale).

Per questo motivo, la commissione non entra nel merito dei singoli ricorsi, ma si limita a verificare se le varianti rispettano gli obiettivi del PUC.

## 2. VARIANTI CONSEGUENTI AI RICORSI

### Variante n. 1: Criteri di gestione e di utilizzazione

La variante concerne la modifica dell'articolo 12.4 delle norme di attuazione. Il testo originale prevedeva: «La pesca è permessa unicamente al laghetto del Ghitello.».

Il nuovo testo, proposto dopo aver sentito l'Ufficio caccia e pesca, il Museo cantonale di storia naturale e l'Ufficio protezione della natura, prevede: «E' ammessa l'attività della pesca.».

Visto che anche in altre zone di protezione la pesca è ammessa, la modifica non è in contrasto con il PUC.

### Variante n. 2: Zona degli insediamenti Saceba

La variante concerne l'art. 20 delle norme di attuazione. Il testo originale prevedeva:

#### Art. 20 Zona degli insediamenti Saceba

- 20.1 La zona degli insediamenti della Saceba (ZIS) è indicata in colore fucsia sulla tavola n.1. In questa zona definita ai sensi dell'art. 18 LPT è ammessa soltanto la continuazione dell'attività industriale odierna.

---

<sup>1</sup> Messaggio del Consiglio di Stato n 4693 del 14 ottobre 1997; rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio del 30 gennaio 1998.

- 20.2 Il PUC-PB auspica la conversione di tale attività in altre di tipo artigianale non molesto compatibili con il grado di sensibilità II al rumore. Se del caso ciò dovrà avvenire tramite una variante del PR di Morbio Inferiore. Il traffico generato dalle nuove attività dovrà essere limitato e conforme alle esigenze del PUC-PB.
- 20.3 Fino all'entrata in vigore dell'eventuale variante di PR, per ogni intervento edilizio fanno stato i disposti dell'art. 24 LPT e degli art. 71 e seg. LALPT.
- 20.4 E' da prevedere l'esecuzione di una piantagione di mascheramento, così come indicata sul Piano degli interventi.

Il nuovo testo prevede lo stralcio dell'aggettivo «industriale» dalla seconda frase del cpv. 20.1. Questa modifica è stata proposta dal Consiglio di Stato con le osservazioni del 23 settembre 1998 sul ricorso della Saceba SA Cementi ed è stata accettata dalla ricorrente nell'ambito del sopralluogo/udienza del Tribunale della pianificazione del territorio del 28 ottobre 1998. Il Tribunale ha sospeso il ricorso in attesa della formalizzazione della modifica da parte del Consiglio di Stato rispettivamente del Gran Consiglio.

La variante si limita pertanto a precisare l'attività odierna, non solo industriale, ma anche artigianale e commerciale. L'obiettivo del piano per questa zona, descritto nel cpv. 20.2, viene mantenuto. La zona degli insediamenti Saceba rimane dunque fuori della zona edificabile. La conversione in altre attività o l'estensione sugli altri fondi della Saceba SA potrà avvenire solo tramite una variante del piano regolatore del Comune di Morbio Inferiore.

A titolo informativo va anche rilevato quanto segue:

- nel suo ricorso la Saceba SA Cementi indicava di apprezzare gli sforzi volti a creare, strutturare e rendere accessibile ad un vasto pubblico il Parco delle Gole della Breggia, ma di voler chiarire gli aspetti connessi all'edificabilità dei propri fondi;
- in particolare, oltre a precisare l'attività odierna, riteneva che il PUC avrebbe dovuto definire una zona ai sensi dell'art. 15 LPT (zone edificabili) che permettesse forme di utilizzazione più flessibili e diversificate;
- il Consiglio di Stato ha risposto che non è compito del PUC, istituito per creare un parco naturale, delimitare zone edificabili; esso si limita a riprendere quelle già delimitate dai piani regolatori comunali; il cpv. 20.2 della norma lascia esplicitamente la possibilità al Comune di Morbio Inferiore la possibilità di definire una zona edificabile.

### **Variante n. 3: Zone edificabili riprese dai PR comunali**

La variante concerne la modifica del piano delle utilizzazioni e protezioni e dell'art. 31 delle norme di attuazione. Il PUC del 10 marzo 1998 attribuiva il mappale n. 688 RFD del Comune di Morbio Inferiore (situato a ridosso del laghetto del Ghitello) alle «aree aperte» disciplinate dall'art. 16 delle norme di attuazione; il piano regolatore comunale, approvato dal Consiglio di Stato il 13 novembre 1984, lo assegnava invece alla zona edificabile.

Per evitare l'assunzione di oneri finanziari derivanti dall'eventuale espropriazione materiale, la variante propone di riassegnare il fondo alla zona edificabile a due condizioni:

- l'introduzione di una linea di arretramento al fine di preservare dall'edificazione l'area adiacente al laghetto del Ghitello;
- l'obbligo di accedere alle eventuali future costruzioni dalla strada cantonale Polenta-Ghitello.

La variante non compromette gli obiettivi del piano.

#### **Variante n. 4: Tracciato del sentiero SN2**

La variante concerne la modifica del piano delle utilizzazioni e protezioni e del piano degli interventi. Il tracciato del sentiero SN2, che, utilizzando il Ponte di Castello, crea un ulteriore collegamento tra la sponda sinistra e la sponda destra del fiume nella parte alta del comprensorio del PUC, viene spostato senza compromettere gli obiettivi del piano.

### **3. ALTRE VARIANTI**

#### **Variante n. 5: Funzionamento delle Commissioni**

La variante concerne la modifica del funzionamento della Commissione scientifica e della Commissione per l'animazione (art. 8.3 rispettivamente 9.3 delle norme di attuazione). Il testo originale prevedeva che «Il direttore del Parco svolge i compiti di segretario.» di entrambe le commissioni.

Il nuovo testo prevede che «La Commissione si dota di un regolamento interno che dovrà essere ratificato dal Consiglio di Fondazione.».

### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione per la pianificazione del territorio invita il Gran Consiglio ad approvare le varianti del Piano di utilizzazione cantonale del Parco delle Gole della Breggia.

Per la Commissione speciale pianificazione del territorio:

Edo Bobbià, relatore

Arigoni - Arn - Calastri - Canal - Feistmann -

Ferrari C. - Genazzi - Lepori - Marzorini -

Minotti - Quadri - Suter

## **5. PROGETTO DI DECRETO LEGISLATIVO**

Disegno di

### **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente l'approvazione di alcune varianti del Piano di utilizzazione cantonale del Parco delle Gole della Breggia**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- richiamati gli art. 43-53 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) del 23 maggio 1990;
- visto il Piano di utilizzazione cantonale (PUC) del Parco delle Gole della Breggia approvato dal Gran Consiglio il 10 marzo 1998;
- visto il messaggio 6 giugno 2000 no. 5010 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 19 ottobre 2000 no. 5010R della Commissione speciale per la pianificazione del territorio,

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

Sono approvate le varianti del Piano di utilizzazione cantonale del Parco delle Gole della Breggia allegate al messaggio 6 giugno 2000 del Consiglio di Stato.

#### **Articolo 2**

Il Dipartimento del territorio procederà alla pubblicazione delle varianti secondo le modalità stabilite dall'art. 48 LALPT.

#### **Articolo 3**

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.